

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14793 Anno 2018

Presidente: MANZON ENRICO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 07/06/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16701-2017 proposto da:

(omissis) elettivamente
domiciliati in ROMA, (omissis) presso lo studio
dell'avvocato (omissis) rappresentati e difesi dagli
avvocati (omissis)

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI RIO NELL'ELBA (LI) C.F.82001450491, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ALBINI n.20, presso lo studio
dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati
e l

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Luca Solaini

avverso la sentenza n. 2255/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE
DISTACCATA di LIVORNO, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell' 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 16701/17

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti il comune di Rio nell'Elba ha resistito con controricorso, i ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR della Toscana, sezione di Livorno, relativa ad alcuni avvisi d'accertamento ICI per il 2008-2010, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale.

I ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello avevano ritenuto bastevole un solo elemento presuntivo, quello relativo alla esiguità dei consumi elettrici, per non riconoscere ai fini ICI il diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale, pur in presenza di residenza anagrafica presso l'immobile oggetto di controversia.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo di ricorso è infondato.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito." (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17).

Nel caso di specie, premesso che il ricorso rispetta i criteri di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., i giudici d'appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l'elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell'Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell'abitazione oggetto d'imposizione non abituale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.


Condanna la parte ricorrente a pagare al comune di Rio nell'Elba, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 8.5.2018.

Il Presidente
Dott. Enrico Manzon



DEB...